



## **CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA "SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE"**

### **TRA**

**l'Università degli Studi di Messina**, Codice Fiscale 8004070837 e partita IVA 02544300839, di seguito denominata Università, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la sua carica in Messina, Piazza Salvatore Pugliatti n. 1

### **E**

**l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Gaetano Martino" di Messina** – Codice Fiscale e partita IVA 03051890832, di seguito denominata A.O.U., rappresentata dal Dott. Giampiero Bonaccorsi, nella qualità di Commissario Straordinario, domiciliato per la carica presso la stessa A.O.U.

### **PREMESSO**

- Che in data 27/08/2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i. costituito da 17 titoli e 35 allegati, che sostanziano le norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- Che l'Università degli Studi di Messina, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (*entrato in vigore il 27/08/2020*) e s.m.i., in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, (che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti), ha la necessità di garantire nella maniera più efficace la protezione fisica dei lavoratori esposti;
- Che l'art.128 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i., pone l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti per mezzo di esperti di radioprotezione e che la lettera di incarico all'esperto di radioprotezione e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato devono essere conservate dal datore di lavoro ed esibite, su richiesta, agli organi di vigilanza;

- Che il comma 4 dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i. dispone che le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono, né dagli addetti alla Vigilanza di cui all'articolo 106;
- Che l'A.O.U. "Gaetano Martino" di Messina risulta dotata di personale in possesso delle necessarie competenze professionali nonché delle strutture idonee a garantire la sorveglianza fisica di cui sopra;
- Che, in considerazione della prossima scadenza della convenzione della durata triennale vigente tra pe parti (dal 01/01/2020 - Repertorio n. 267/2021 prot. n. 53350 del 22/04/2021), prevista in data 31/12/2022 l'Università ha l'interesse al rinnovo della stessa mantenendo lo stesso importo del corrispettivo;
- Che l'A.O.U. con nota assunta al protocollo dell'Università n°129204 del 13/12/2019 aveva comunicato, la disponibilità rappresentata dalla dott.ssa Isidora Ielo a svolgere l'attività di consulenza per il Servizio ed assumere l'incarico di esperto di radioprotezione;

Si conviene e si stipula quanto segue

### **Articolo 1 - oggetto della convenzione**

Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione all'Università, da parte dell'A.O.U., dell'Attività di Consulenza "Servizio di Radioprotezione".

L'attività di "sorveglianza fisica" riguarda le attività di radioprotezione svolte all'interno delle Strutture Universitarie ad esclusione di quelle ricadenti all'interno dell'A.O.U., mentre l'attività di "sorveglianza sanitaria" dei lavoratori viene demandata esclusivamente al "medico autorizzato" dall'articolo 134 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.;

### **Articolo 2 - obblighi dell'A.O.U. G. Martino e attribuzioni all'Esperto di Radioprotezione**

L'A.O.U. s'impegna a confermare il medesimo "esperto di radioprotezione", mettendolo a disposizione dell'Università, al fine di *garantire all'Ateneo l'efficacia di garanzia continuativa del Servizio*, proseguendo l'attività di sorveglianza fisica e di radioprotezione, nonché il coordinamento

delle attività complementari effettuate negli anni precedenti presso le strutture universitarie, individuato nella dottoressa *Isidora Ielo Esperto di Radioprotezione III Specialista in Fisica Medica iscritta all'Albo dei Chimici e Fisici n. A548*. A seguito dell'approvazione della presente convenzione il datore di lavoro, ai sensi del comma 2, dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i. nominerà con specifica lettera di incarico l'esperto di radioprotezione che rilascerà apposita dichiarazione di accettazione che saranno conservate dal datore di lavoro ed esibite, su richiesta, agli organi di Vigilanza.

L'esperto di radioprotezione si impegna a fornire tutti i dati necessari al delegato del datore di lavoro, nominato quale persona fisica ad operare su "Strims" (Sistema tracciabilità rifiuti materiali e sorgenti, portale istituzionale predisposto dall'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione - ISIN), che è il Responsabile del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione supportandolo nell'inserimento dei dati.

L'esperto di radioprotezione curerà i rapporti tra tutte le Strutture Universitarie interessate all'attività di consulenza oggetto della presente convenzione ed avrà rapporti professionali con il Referente dell'Università di cui al successivo art. 8.

Fra i compiti dell'Esperto rientra la "Valutazione di Radioprotezione" (redatta ai sensi del comma 2 dell'articolo 109 del D. L.vo n. 101/2020, contenente indicazioni di radioprotezione inerenti attività di Didattica e di ricerca con apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti presso l'Università, che costituisce anche il Documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera A) del D. Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 per gli aspetti relative ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

All'Esperto di Radioprotezione vengono comunque attribuiti, sulla base della presente convenzione, tutti i compiti previsti dall'articolo 130 del D. Lg.vo n. 101/2020.

### **Articolo 3 - Attività di consulenza fuori dall'orario di lavoro dell'Esperto di Radioprotezione**

L'attività di consulenza da parte dell'esperto di radioprotezione è svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio dovuto all'A.O.U. .In nessun caso potrà esservi coincidenza tra l'attività oggetto della presente convenzione e le prestazioni di servizio dovute all'A.O.U. dall'esperto di radioprotezione. L'A.O.U., con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere al Referente dell'Università,

una specifica nota riassuntiva, sottoscritta dall'esperto di radioprotezione, nella quale dovranno essere specificati i giorni e gli orari degli accessi effettuati. L'informazione e la formazione dei lavoratori (ai sensi del comma 5, dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.) prevista sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dall'esperto di radioprotezione e dal medico autorizzato (non oggetto della presente convenzione) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente la figura del formatore in materia di salute e sicurezza.

#### **Articolo 4 - rischi di infortunio e responsabilità civile verso terzi**

L'attività di consulenza di che trattasi è, a tutti gli effetti, da considerarsi per l'A.O.U. svolta al di fuori dell'orario di servizio e ciò ai fini assicurativi per rischi di infortunio e responsabilità civile verso terzi, compreso il rischio "in itinere" per recarsi presso le Strutture dell'Università e per fare ritorno alla sede abituale di servizio.

#### **Articolo 5 - numero di accessi mensili e durate degli stessi**

L'attività di consulenza è svolta in osservanza delle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i. ed è strutturata in due accessi mensili minimi della durata massima di quattro ore ad accesso.

#### **Articolo 6 - corrispettivo delle prestazioni**

A titolo di corrispettivo delle prestazioni di cui alla presente convenzione, l'Università corrisponde all'A.O.U. il compenso nella misura e con le modalità di cui all'articolo 7.

#### **Articolo 7 - definizione del corrispettivo delle prestazioni e modalità di pagamento**

L'Università riconosce all'A.O.U. per l'attività di consulenza in questione un compenso annuo di € **57.000.00 (euro cinquantasettemila/00)** decurtato già, del 5% così come previsto dall'art. 8 lettera a), comma 8 del D. Leg.vo 24 aprile 2014 n° 66 convertito in legge n° 89 del 23/06/2014 che autorizzava le amministrazioni P.A. a ridurre del 5 % gli importi dei contratti in essere per acquisto forniture beni e servizi per la durata residua dei contratti, comprensivo di altri oneri fiscali inclusi, da ripartire in quattro rate trimestrali, per ogni anno di validità della presente convenzione.

Il pagamento sarà effettuato previa emissione della relativa fattura da parte dell'A.O.U., tramite bonifico bancario intestato a: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di

Messina, Banca Unicredit codice IBAN IT02S020081651000300734322, riportando nella causale la dicitura “Convenzione tra l’Università e l’A.O.U. per attività di consulenza “Servizio di Radioprotezione” ed il numero della fattura.

#### **Articolo 8 - Referente della Convenzione per l’Università**

L’Università indica quale referente per la presente convenzione il responsabile del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione, architetto Biagio La Spada, che è tenuto a coordinarsi direttamente con l’Esperto di radioprotezione.

#### **Articolo 9 - valutazioni di merito sulla natura della convenzione**

Da parte delle due Amministrazioni contraenti sono state risolte favorevolmente le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con il Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

#### **Articolo 10 - osservanza dei limiti per l’esperto di radioprotezione**

L’Esperto di Radioprotezione è tenuto alla stretta osservanza dei limiti posti dall’AOU alle prestazioni di consulenza esterna e degli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme di leggi generali e speciali in tema di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata della convenzione e la qualificazione di grave violazione dei doveri d’ufficio.

#### **Articolo 11 - durate della convenzione**

La presente convenzione ha durata triennale, decorre *dal 01 gennaio 2023 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2025*, salvo recesso anticipato da parte dei contraenti da comunicare a mezzo P.E.C. con preavviso minimo di mesi uno.

Per l’eventuale rinnovo della convenzione stessa si dovrà procedere alla sottoscrizione di nuovi formali accordi da parte delle Amministrazioni interessate.

#### **Articolo 12 - trattamento dei dati personali**

L’A.O.U. e l’Università, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, e del Regolamento U.E. 379/2016 utilizzano i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente ai fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

**Art. 13 - norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti rimandano alle norme del Codice Civile ed a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblici trasporti.

**Art. 14 - foro competente.**

Il Foro di Messina è competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione.

**Art. 15 - spese di registrazione.**

La presente convenzione, composta da n. 6 (sei) pagine, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale<sup>1</sup> ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, a carico della parte che la richiede.

Messina li, \_\_\_\_\_

Per l'Università' degli Studi di Messina  
Il Rettore  
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
"Gaetano Martino"  
Il Commissario Straordinario  
(Dott. Giampiero Bonaccorsi)

---

<sup>1</sup> Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio / temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione / marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

---